



CITTÀ DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 963 del 19/05/2020

Oggetto: Riapertura dell'attività di commercio nel mercato settimanale di via Alfieri con effetto dal 18.05.2020 - settore merceologici alimentari, non alimetari e misti - con obbligo del distanziamento fisico, della igiene delle mani e della persona, della sanificazione degli ambienti di lavoro dell'uso di dispositivi di protezione.

IL DIRIGENTE SETTORE 2: Sviluppo Economico

Premesso che:

- con deliberazioni n. 1 del 07.01.2010, il Consiglio Comunale disponeva il trasferimento del mercato settimanale del mercoledì da viale Europa sull'area mercatale appositamente attrezzata in via Alfieri;
- che con deliberazione di C.C. n. 39 del 25.06.2013 è stato approvato il "Piano e il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche" con la contestuale riorganizzazione del mercato settimanale di Via Alfieri, riorganizzazione che ha comportato la riassegnazione dei posteggi agli operatori secondo la graduatoria già approvata con deliberazione di G.C. n. 1 del 7.01.2010;
- che con determinazione n. 1901 del 21.10.2015 è stata approvata la ricollocazione dei concessionari di posteggio, assegnati con la identificazione della categoria merceologica e della superficie di vendita e, stanti alcune criticità relative alla planimetria precedentemente approvata, rilevate anche dagli stessi operatori, con successive determinazioni sono state approvate nuove disposizioni inerenti alcuni posteggi del mercato nonché approvato il bando comunale per le miglorie e definita la relativa procedura;
- che nel quadro normativo di programmazione commerciale, aggiornato dalla Legge Regionale 16.04.2015, questa Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. 31.03.2017, n. 16 ha approvato il "Documento strategico del Commercio" che costituisce lo strumento ultimo di programmazione e pianificazione degli insediamenti commerciali della Città di Gallipoli; documento che si articola in piani e regolamenti e definisce, tra le altre, l'operatività del commercio su aree pubbliche disciplinandone l'attività;
- che l'art. 30 del regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche individua del mercato settimanale il luogo di svolgimento, la periodicità e il numero dei posteggi n. 259 distinti per settore: n. 33 destinati al settore alimentare, n. 217 non alimentare e n. 9 ai produttori agricoli, e la nuova planimetria approvata che garantisce che tutti i corridoi di transito presenti nel mercato abbiano un'ampiezza superiore ai 4 metri;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 con il quale il governo ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 il quale, nel decretare le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale in vigore dal 4 maggio, ha disposto all'art. 1 lettera z), la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Tenuto conto che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Atteso che le disposizioni dei predetti decreti producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Vista la propria determinazione n. 556 del 13.03.2020 avente ad oggetto "*Sospensione temporanea del mercato settimanale. Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

Vista l'Ordinanza n. 235 del 14.05.2020 del Presidente della Giunta Regionale – Puglia avente ad oggetto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 e che contiene nuove disposizioni in materia di mercati per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti;

Considerata la possibilità concessa ai comuni di assicurare l'attività del commercio nei mercati e nelle Aree mercatali, con effetto dal 18.05.2020 e sino al 01.06.2020, con obbligo di rispettare il principio del distanziamento fisico, della igiene delle mani e della persona, della sanificazione degli ambienti di lavoro dell'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo;

Preso atto:

- di quanto disposto con l'art. 4 dell'Ordinanza n. 237 del 17.05.2020 del Presidente della Giunta Regionale Puglia con la quale si intende assorbita, unitamente alle circolari esplicative, il contenuto dell'ordinanza n. 235 del 14.05.2020;

- il provvedimento da ultimo richiamato esplicitamente prevede che a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita, tra le altre cose, il commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, nel rispetto delle specifiche indicazioni operative definite nell'allegato I dell'ordinanza succitata;

Considerato che sono pervenute a questa amministrazione istanze da parte di associazioni di categoria – mercatali - richiedenti la riapertura delle attività di vendita, impegnandosi a garantire tutte le misure di protezione atte al mantenimento del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, previa adozione di adeguati protocolli di sicurezza anticontagio anche con adozione di strumenti di protezione individuale (DPI);

Tenuto conto che le indicazioni operative di cui all'allegato I della ordinanza regionale n. 237 del 17 maggio 2020 impongono in capo ai Comuni l'adozione di idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per

garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Considerato:

- che in conseguenza di ciò, da un'analisi delle caratteristiche planimetriche dell'area mercatale, la cui dimensione complessiva è pari a 11.000 metri quadrati, si ritiene opportuno limitare la capienza ad un massimo di 500 persone, che possono circolare in una condizione di assoluta sicurezza lungo percorsi unidirezionali che sono stati predisposti di concerto con il Comando di Polizia Urbana, così come risulta dalla piantina planimetrica allegata alla presente;
- che l'ufficio preposto ha proceduto, peraltro, alla valutazione della sussistenza di eventuali criticità nella dislocazione dei posteggi, in ragione del rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento interpersonale. Da tale analisi non sono emerse particolari criticità, ad eccezione di quella che successivamente verrà esposta. Ciò in ragione degli ampi spazi liberi venutisi a creare nell'area mercatale a seguito di cessazione definitiva dell'attività di taluni operatori o dai provvedimenti di revoca/decadenza di alcune concessioni operati da questo Ufficio. Peraltro, onde evitare, in questa prima fase, possibili criticità sarà precluso l'accesso al mercato settimanale agli operatori della spunta.
- Che come accennato, l'unica potenziale criticità risulta essere l'allocazione del solo posteggio n. 239, collocata in un punto in cui risulta difficoltoso garantire adeguatamente il distanziamento sociale;

Valutata, in ragione di ciò, l'opportunità di traslare provvisoriamente l'attività riguardante il solo posteggio n. 239 all'interno della superficie relativa ai posteggi n. 241-242 perchè liberi ed acquisito, per le vie brevi, il parere favorevole del titolare del posteggio *de quo*, che ha acconsentito alla traslazione;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di poter procedere con la riapertura del mercato settimanale di via Alfieri, limitatamente ai soli operatori titolari di posteggio, escudendo fino a nuova disposizione gli operatori della spunta;

Evidenziato che le condizioni strutturali dell'area mercatale ove si svolge il mercato settimanale e le nuove misure precauzionali previste dall'Ordinanza n. 235 del 14.05.2020, assorbite all'interno dell'Ordinanza n. 237 del 17.05.2020 del Presidente della Giunta Regionale – Puglia consentono a questo Ente-gestore di procedere alla riapertura del mercato in sicurezza, assicurando il rispetto della distanza interpersonale;

Questa Dirigente, in ossequio di quanto disposto dai richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dall'Ordinanza n. 235 del 14.05.2020 e n. 237 del 17.05.2020 del Presidente della Giunta Regionale – Puglia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 114/98 di riforma della disciplina relativa al settore commercio;

Vista la L.R. n. 24 del 16/04/20015 recante il “Codice del Commercio”;

Visto il D.Lgs n. 258/92 che detta norme in materia di circolazione stradale ed il D.P.R. n. 495/92 suo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

DETERMINA

per le motivazioni riferite in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- di autorizzare dalle ore 7:00 alle ore 14:00 la riapertura delle attività del commercio nel mercato settimanale di via Alfieri nelle giornate di mercoledì ricadenti nell'arco temporale dal 18.05.2020 e

fino a nuova e diversa disposizione e limitatamente ai soli operatori titolari di posteggio, escludendo gli operatori che aspirano alla spunta;

- di stabilire che le strutture potranno essere montate e posizionate dalle ore 7:00 e dovranno essere rimosse alla chiusura giornaliera fissata per le ore 14:00;
- di stabilire che l'entrata/uscita degli utenti avverrà unicamente dall'ingresso posto in via Pindemonte (lato via Alfieri) e la stessa sarà presidiata da Personale della Polizia Municipale e/o Protezione Civile;
- di stabilire che la mobilità nell'area mercatale avverrà secondo i percorsi delineati nella piantina allegata al presente provvedimento e sostanzialmente seguendo un senso di marcia unidirezionale;
- di stabilire che la capienza complessiva in contemporanea, data la superficie di 11.000 mq, è pari ad un massimo di 500 persone;
- di dare atto che si procederà, da parte di apposita ditta incaricata, ad una pulizia e sanificazione dell'area mercatale prima della ripartura e che verrà garantita l'apposizione di appositi dispenser, nei punti di entrata e di uscita, contenenti prodotti igienizzanti per le mani;
- di dare idonea pubblicità di tutte le misure fissate nell'Ordinanza Regionale n. 237 del 17 maggio 2020 tramite l'affissione di manifesti presso l'area mercatale e consegna, *brevi manu*, ad ogni singolo operatore;
- di stabilire altresì che, gli operatori mercatali adottino le seguenti misure:

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da igienizzazione frequente delle mani;

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- in caso di vendita di abbigliamento; dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce,

- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

- è a carico dei titolari di posteggio sensibilizzare l'utenza sull'osservanza della distanza interpersonale;

- la distanza tra venditore e cliente non dovrà essere inferiore ad 1,5 metri.

- si raccomanda l'osservanza della distanza tra i banchi di vendita (1 metro) o in alternativa il posizionamento di parte divisoria di altezza non inferiore a mt.1,50 e la chiusura di interstizi da banco a banco in modo da impedire l'accesso esterno;

- di trasmettere il presente atto al Comando della Polizia Municipale perché assicuri l'adozione dei successivi provvedimenti necessari per garantire tutti i controlli necessari al rispetto delle misure di sicurezza fissate e che venga impedito di far sostare all'interno dell'area gli avventori più del tempo necessario all'acquisto dei beni e che tutti siano muniti di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- di disporre, infine, la pubblicazione della presente disposizione sull'Albo Pretorio on-line nonché sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della generale conoscenza;
- di trasmettere il presente atto alla On.le Prefettura li Lecce, alla Questura, al Sindaco, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Ambiente – Settore n. 4 e alle Organizzazioni di Categoria.

IL DIRIGENTE

De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 19/05/2020 al
03/06/2020 all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli,

Il Messo Comunale